CAMERA DEI DEPUTATI - 346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERQUETTI, SPAGNOLI, PETRUCCIOLI, VIOLANTE, LODA, ANGELINI VITO, BARACETTI, CORVISIERI, FAGNI, GAT-TI, MARTELLOTTI, MINUCCI, PALMIERI, GUERRINI, SPATARO, ZANINI

Presentata l'11 agosto 1983

Norme sulla esportazione, importazione e transito di materiale bellico

Onorevoli Colleghi! — Nel corso della VIII legislatura le Commissioni Esteri e Difesa della Camera ebbero in sede congiunta l'incarico di formulare un testo unificato delle proposte di legge per il rinnovamento dei controlli sul commercio internazionale di armi. Il gruppo comunista, con la proposta n. 1819, contribuì con altri a determinare l'avvio dei lavori, poi impantanati e per lungaggini procedurali e per l'assenza di volontà politica da parte del Governo. Eppure mol-

ti avvenimenti avrebbero dovuto consigliare una sollecitudine maggiore: le inchieste giudiziarie su commerci clandestini di armi e droga, gli scandali e le tensioni prodotte da forniture a paesi belligeranti e comunque senza coordinamento con la politica estera del nostro paese, i risultati delle analisi condotte dalla Commissione bicamerale di inchiesta sugli armamenti, i processi di ristrutturazione delle industrie del settore, sono stati tutti « fatti nuovi », accaduti durante l'inerzia dell'apposito comitato ristretto.

È dunque doveroso per noi comunisti riproporre immediatamente il vecchio testo, allo scopo di accorciare i tempi per la ripresa dei lavori.

Obiettivi politici della proposta sono quale parte integrante – quelli di giungere al controllo parlamentare sul commercio internazionale di ar-

mi ed all'assoggettamento di questo alle esigenze della politica estera e di difesa. Ciò non esclude, anzi richiede, una programmazione pubblica di tale settore industriale, inteso quale parte integrante – proporzionata, sufficiente e invulnerabile – all'apparato difensivo del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i tipi di armi e di munizioni, le parti di armi e gli altri materiali destinati, a norma dell'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'armamento e all'equipaggiamento delle forze armate; determina altresì i tipi di esplosivo di uso militare distinguibili da quelli con diversa destinazione.

Le determinazioni di cui al comma precedente vanno fatte sulla base delle più recenti scoperte in campo scientifico, tecnico e militare al fine di comprendere tutti i materiali, le sostanze e gli organismi atti a provocare da soli o in combinazione tra di loro o con altri materiali, sostanze od organismi, devastazioni o danni a persone o a cose, o da servire come strumenti per l'uso della forza in caso di conflitto armato tra Stati.

La tabella *export* allegata al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 è annualmente aggiornata sulla base delle determinazioni effettuate a norma dei commi precedenti; all'aggiornamento provvede il Ministro per il commercio con l'estero.

ART. 2.

L'esportazione, l'importazione e il transito del materiale bellico compreso nelle tabelle *export*, delle parti di ricambi del prodotto finito, dei materiali e delle sostanze necessarie per la produzione e il collaudo sono soggetti ad autorizzazione del Ministero per il commercio con l'estero rilasciata a norma degli articoli seguenti.

Sono altresì soggette ad autorizzazione, quando riguardano i materiali compresi nella tabella *export*:

1) la cessione, a qualsiasi titolo, di brevetti industriali per la fabbricazione all'estero;

- 2) la cessione, a qualsiasi titolo, dei manuali e delle prescrizioni necessarie per l'uso;
- 3) la prestazione di servizi per l'addestramento e l'uso:
- 4) la fabbricazione, quando il prodotto è destinato all'esportazione;
- 5) l'acquisto all'estero di componenti, di materie prime e di brevetti industriali per la fabbricazione;
- 6) gli accordi per la coproduzione internazionale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro degli affari esteri e previo parere del Comitato interministeriale per l'esportazione di materiale bellico; essa non pregiudica le decisioni relative all'esportazione.

ART. 3.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per l'esportazione, l'importazione e il transito del materiale bellico; il Comitato è composto da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e artigianato, delle finanze, del commercio con l'estero e da un rappresentante del CNR. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri; alle sue riunioni partecipa un rappresentante del CESIS con voto consultivo.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni di appartenenza; durano in carica tre anni e non possono essere immediatamente riconfermati.

ART. 4.

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 il Comitato interministeriale di cui sopra:

1) esamina le richieste di autorizzazione, verificando la autenticità dei documenti allegati;

- 2) redige l'elenco delle domande accolte, di quelle respinte e di quelle da esaminare;
- 3) accerta che le forniture siano giunte alla destinazione prevista ed autorizzata attivando a tale fine gli strumenti e gli organi consentiti nel rispetto del diritto internazionale;
- 4) definisce e aggiorna l'elenco delle persone fisiche e dei legali rappresentanti delle società iscritte all'albo nazionale degli esportatori previsto dall'articolo 11 della presente legge;
- 5) ordina accertamenti, valendosi degli organi incaricati della vigilanza, a norma dell'articolo 15 della presente legge, per constatare le infrazioni.

Per la redazione della relazione di cui al secondo comma dell'articolo 8 il Comitato determina per ciascuna richiesta di esportazione:

- 1) il valore monetario dell'operazione in rapporto alle varie aree di esportazione;
- 2) il riflesso sull'andamento della bilancia dei pagamenti con l'estero;
- 3) gli effetti sullo sviluppo dell'interscambio e sulla creazione di nuovi canali di cooperazione internazionale;
- 4) l'incidenza sullo sviluppo industriale e sulla occupazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- 5) gli effetti, quando il materiale è destinato a zone di tensione, in ordine al possibile aggravamento del conflitto e alla necessità di favorire gli accordi per la riduzione degli armamenti e per il disarmo;
- 6) le possibili ripercussioni in ordine alla sicurezza nazionale e al consolidamento internazionale dell'Italia;
- 7) gli effetti sulle esigenze delle forze armate e dei corpi armati dello Stato.

ART. 5.

Per consentire al Comitato interministeriale la determinazione degli effetti indicati nel n. 7 del secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro della difesa trasmette ogni sei mesi le informazioni sui programmi concernenti la dotazione di armi delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, articolate, con le rispettive indicazioni quantitative, secondo le differenti forme di approvvigionamento in uso.

Con la stessa periodicità il Comitato interministeriale riceve notizia delle dismissioni dall'uso del materiale bellico di cui alla presente legge dagli appositi inventari del Ministero della difesa e delle altre competenti Amministrazioni dello Stato e dei trasferimenti del materiale bellico ceduto o ricevuto dallo Stato a titolo di assistenza militare.

Le autorizzazioni rilasciate a norma del le leggi di pubblica sicurezza per le attività economiche concernenti le divise militari e gli equipaggiamenti di cui al primo comma dell'articolo 1 vengono comunicate semestralmente al Comitato interministeriale a cura dell'autorità competente al rilascio.

ART. 6.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se si tratta di fornitura ad un governo estero che dia garanzie di sicurezza per una regolare gestione dell'operazione, o ad un'impresa autorizzata dal governo del paese destinatario alla fabbricazione di materiale bellico, a condizione, in tale ultimo caso, che il fornitore si obblighi a presentare, su domanda, un certificato di consegna da cui risultino le generalità e l'indirizzo del cliente e il destinatario sottoscriva un impegno di non riesportazione.

Le autorizzazioni devono essere negate quando:

- riguardano paesi per i quali sia stato dichiarato l'embargo sulle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;
- 2) sono interessati paesi dove sia in preparazione o in atto un conflitto armato in contrasto con i principi dell'ONU;

- 3) l'operazione concorrerebbe ad accentuare tensioni e rischi di conflitti e ad ostacolare la composizione pacifica delle divergenze tra gli Stati;
- 4) l'operazione è in contrasto con i fondamentali principi della Costituzione, con gli orientamenti espressi dal Parlamento, con gli impegni internazionali dell'Italia, con i fondamentali interessi nazionali.

Le autorizzazioni possono essere negate quando:

- a) vi sia fondato motivo di ritenere che il rilascio contrasti con l'interesse della Repubblica al mantenimento di buoni rapporti con altri paesi;
- b) vi sia fondato motivo di ritenere che il richiedente non offra serie garanzie di sicurezza per una regolare gestione dell'operazione;
- c) il richiedente non abbia la cittadinanza italiana o abbia la residenza o la dimora abituale ovvero la sede, se si tratta di società, fuori del territorio nazionale.

Qualora si tratti di consentire il transito di materiale bellico di cui all'articolo 1 della presente legge e il richiedente si trovi in una delle condizioni previste dalla lettera c) del comma precedente, la autorizzazione è rilasciata soltanto se il transito avviene sotto la vigilanza doganale senza cambio di vettore o, in caso di trasporto navale, per porti franchi senza magazzinaggio.

Quando la richiesta di autorizzazione riguarda materiale bellico specializzato, ad alto contenuto tecnologico e di difficile riconversione verso attività civili, le autorizzazioni vengono rilasciate di preferenza all'esportazione o alla fabbricazione di materiale bellico che abbia già costituito oggetto di commesse ordinate dal Ministero della difesa, sulla base di un piano di riconversione per attività pacifiche della mano d'opera e degli impianti nella parte che eccede le previsioni di tale piano.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui al quinto comma dell'articolo 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

ART. 7.

Il Ministro degli affari esteri, se lo esige un grave interesse nazionale, può chiedere al Consiglio dei ministri che venga autorizzata un'operazione in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6.

La decisione del Consiglio dei ministri è immediatamente comunicata ai Presidenti delle Camere.

Nessuna deroga è consentita per le armi batteriologiche e chimiche nonché strumenti e tecnologie idonei alla manipolazione dell'uomo o ad operazioni sulla biosfera con i fini propri della strategia militare.

ART. 8.

Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica semestralmente alle Camere gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, unitamente alle domande ad esse relative, alle condizioni e agli oneri eventualmente apposti, al tipo e alla quantità del materiale bellico di cui è autorizzata l'esportazione, la fabbricazione per la esportazione o il transito. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica altresì un estratto del verbale delle deliberazioni e l'elenco delle domande di autorizzazione che verranno prese in esame nel semestre successivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta contenente una valutazione dettagliata delle esportazioni autorizzate.

I Presidente delle Camere, sentite le commissioni permanenti, provvedono alla pubblicazione delle transazioni aventi ad oggetto il materiale bellico di cui alla

presente legge, in modo che siano garantiti il segreto industriale, la sicurezza nazionale, l'indipendenza e la sovranità del paese destinatario.

ART. 9.

Le autorizzazioni devono o possono essere revocate totalmente o parzialmente qualora sia stata accertata l'esistenza di una delle condizioni in presenza delle quali rispettivamente deve o può essere rifiutata l'autorizzazione.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria contenente norme per la disciplina del procedimento relativo alla confisca del materiale bellico oggetto della operazione per la quale è stata revocata l'autorizzazione originariamente concessa.

Nelle disposizioni di cui al comma precedente deve essere stabilito il diritto della persona autorizzata ad un'indennità calcolata in base al valore del materiale bellico confiscato, salvo che il richiedente o i suoi rappresentanti o procuratori abbiano determinato la revoca dell'autorizzazione con il loro comportamento colpevole.

ART. 10.

Può richiedere di essere autorizzato ad esportare, importare e far transitare il materiale bellico di cui alla presente legge, solo chi sia iscritto nell'albo nazionale apposito.

La domanda per ottenere ogni singola autorizzazione alla esportazione, alla importazione, al transito o alla fabbricazione del materiale bellico destinato all'esportazione deve indicare:

1) il numero di iscrizione all'albo nazionale;

- 2) la residenza e il domicilio del richiedente, se persona fisica, la sede della società e degli stabilimenti interessati, i nomi dei dirigenti e dei sottofornitori, qualora non incomba ad essi l'obbligo di richiedere apposita autorizzazione;
- 3) il tipo e la quantità del materiale bellico che si intende esportare, importare, fabbricare per l'esportazione o far transitare, con l'indicazione per ciascuno di essi della sigla distintiva di cui al n. 3 dell'articolo 13 della presente legge;
- 4) l'ammontare complessivo del valore del contratto e quello di ogni singola esecuzione, se ne è prevista una esecuzione frazionata;
- 5) il paese a cui la merce è destinata e il governo che la riceverà in carico per i propri fini;
 - 6) il nome e l'indirizzo del vettore;
- 7) ogni altra indicazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Analoghe indicazioni, con esclusione di quella prevista dal numero 1) del precedente comma, devono contenere le domande per ottenere ogni singola autorizzazione al transito attraverso il territorio nazionale del materiale bellico oggetto della presente legge.

ART. 11.

È istituito presso il Comitato interministeriale per l'esportazione, importazione o transito del materiale bellico l'albo nazionale degli esportatori e importatori di materiale bellico. Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati presentano domanda al Comitato, indicando:

- 1) le proprie generalità, quelle dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti della società e degli stabilimenti interessati, e di altri dipendenti o consulenti esterni:
- 2) l'attività economica svolta, in relazione alla esportazione, importazione o transito di materiale bellico:

- 3) i programmi previsti per i successivi tre anni nel campo della esportazione, importazione, transito e fabbricazione per l'esportazione di materiale bellico;
- 4) ogni altra informazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Alla domanda va allegato il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti del richiedente, se persona fisica, o dei dirigenti della società e degli stabilimenti interessati.

Non possono essere iscritte all'albo persone condannate per violazione delle norme della presente legge, né società che abbiano tali persone tra i loro dirigenti o amministratori.

Qualora vi sia un procedimento penale in corso a carico delle medesime persone per uno dei suddetti reati, l'esame della domanda di iscrizione all'albo può essere sospesa a discrezione del Comitato fino all'emanazione della sentenza.

Agli iscritti è fatto obbligo, per l'aggiornamento dell'albo, di informare tempestivamente il Comitato interministeriale di tutte le eventuali variazioni relative alla natura giuridica della società, della sua sede o dell'ubicazione degli stabilimenti, alla composizione dei suoi organi.

ART. 12.

Il Comitato interministeriale trasmette alle competenti Commissioni della Camera e del Senato i nomi di coloro le cui generalità siano state comunicate in base al numero 1) dell'articolo precedente, quando siano stati ufficiali superiori o generali delle forze armate o dei corpi armati dello Stato, o ex dipendenti civili dello Stato della carriera direttiva.

Ai membri delle forze armate e dei corpi armati dello Stato è fatto divieto di svolgere attività promozionale per la esportazione di materiale bellico. Il Ministro della difesa può autorizzare, sentito il Consiglio dei ministri, e dandone immediata comunicazione alle Commissioni

competenti della Camera e del Senato, singoli Ministeri e per singoli progetti a svolgere attività di sperimentazione, consulenza o assistenza a beneficio di paesi esteri. Le spese per tale attività sono totalmente a carico degli enti interessati.

ART. 13.

I titolari delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e al transito di materiale bellico sono tenuti:

- 1) a fornire con esattezza tutte le informazioni che il Comitato interministeriale richieda sulla loro attività, sui singoli contratti per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione e sullo stato di esecuzione delle operazioni;
- 2) ad assumere le precauzioni necessarie per evitare che il materiale bellico per il quale sia stata richiesta l'autorizzazione alla esportazione, o alla fabbricazione per esportazione, venga impiegato senza autorizzazione o giunga a destinazione diversa da quella autorizzata;
- 3) a tenere un prontuario delle armi da guerra di propria produzione e importato sia esso prodotto finito o parte da cui risultino i dati caratteristici ed operativi di ogni singola apparecchiatura o componente significativo al fine di permettere l'individuazione del materiale per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Il prontuario dovrà essere aggiornato a cura della ditta interessata, con l'indicazione delle eventuali modifiche relativamente ai dati caratteristici ed operativi di cui al precedente numero 3).

Il controllo dei prontuari spetta al Ministro della difesa, che emana le norme per disciplinare la tenuta e l'aggiornamento del prontuario.

ART. 14.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente consultivo e di studio, formato in

modo paritetico e rappresentativo dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dalle organizzazioni sindacali dei settori della produzione di armi, nonché delle organizzazioni degli imprenditori del medesimo settore, con lo scopo di controllare e studiare il proporzionamento, l'efficienza e la capacità di sopravvivere dell'industria bellica nazionale, ai fini della difesa e della sicurezza del paese.

Il Comitato deve individuare le forme di riconversione delle imprese, nel quadro delle loro capacità di adattamento alle oscillazioni del mercato e ad eventuali accordi di disarmo.

Il funzionamento del Comitato è finanziato col provento di una tassa di lire 2 per ogni 10.000 di valore delle operazioni di cui all'articolo 1; la tassa è pagata dal titolare di ciascuna autorizzazione amministrativa nelle forme che saranno disciplinate da un decreto del Ministro delle finanze.

La durata del Comitato è triennale e il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato ad emanare con proprio decreto norme per l'insediamento e il funzionamento dello stesso, fatta salva la successiva capacità di autoregolamentazione di detto organo.

ART. 15.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge è affidata all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, nonché, per quanto attiene alla esportazione e al transito, agli uffici doganali designati dal Ministro delle finanze.

Le autorità di cui al precedente comma possono:

- 1) richiedere le necessarie informazioni;
- consultare e controllare schemi, disegni, notazioni industriali ed altri documenti;
- 3) compiere ispezioni accedendo in qualsiasi momento e senza preavviso nei locali, o terreni di pertinenza dell'azienda.

I titolari delle autorizzazioni di cui alla presente legge, il personale direttivo tecnico od esecutivo dell'impresa sono tenuti a fornire le informazioni richieste dagli organi incaricati della vigilanza, a presentare i documenti richiesti ed a consentire l'accesso ai locali e terreni di pertinenza dell'azienda.

Gli organi incaricati della vigilanza a norma della presente legge sono tenuti al segreto d'ufficio relativamente a qualsiasi notizia, documento o fatto di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 16.

Chiunque senza autorizzazione, o in violazione delle condizioni stabilite dall'autorizzazione, fabbrica per destinarlo all'esportazione, esporta o fa passare in transito il materiale bellico di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da uno a dieci milioni.

Si applica il secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

ART. 17.

Chiunque fornisce in una documentazione presentata ai sensi della presente legge indicazioni false od incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o per l'iscrizione all'albo nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 18.

Chiunque destina materiale bellico per il quale è stata rilasciata autorizzazione a norma degli articoli precedenti, ad un destinatario o ad un paese diverso da quello indicato nella autorizzazione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. Se il fatto è commesso per colpa la pena è ridotta.

ART. 19.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli precedenti segue la cancellazione dall'albo degli esportatori e l'incapacità ad assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.

ART. 20.

Le spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per l'esportazione di materiale bellico sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, della difesa e degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Con la medesima procedura vengono emanate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme per la sua attuazione.

ART. 21.

Le autorizzazioni amministrative rilasciate in base alla normativa precedente che abbiano ancora effetti dopo l'entrata in vigore della presente legge vanno comunicate al Comitato interministeriale a pena di decadenza, a cura dei rispettivi titolari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le autorizzazioni comunicate nei termini di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia.